

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2340

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **KELANY**

Modifica all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di concessione della cittadinanza allo straniero entrato nel territorio nazionale prima della maggiore età, legalmente residente da almeno dieci anni e che ha assolto l'obbligo scolastico

Presentata il 2 aprile 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'acquisto della cittadinanza italiana rappresenta l'apice di un percorso di integrazione basato sulla condivisione di un complesso valoriale, sociale e giuridico.

La disciplina in materia di cittadinanza in vigore in Italia fa capo principalmente alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, la quale ne prevede l'acquisizione *ius sanguinis*, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani. La normativa vigente prevede, altresì, che la cittadinanza possa essere richiesta per matrimonio o da cittadini stranieri di Stati non appartenenti all'Unione europea che risiedono in Italia da almeno dieci anni e che siano in possesso di determinati requisiti.

È utile ricordare che ogni cittadino italiano gode della cittadinanza europea, introdotta dal Trattato sull'Unione europea, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992, il

cosiddetto Trattato di Maastricht. La cittadinanza dell'Unione europea comporta una serie di diritti, tra cui la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell'Unione europea. L'Italia, negli ultimi anni, è stata tra gli Stati membri dell'Unione europea che ha concesso il maggior numero di cittadinanze. Ciò dimostra l'efficienza del sistema normativo attualmente in vigore.

Tuttavia, al fine di rispondere all'esigenza di includere nel tessuto sociale i giovani stranieri che, pur essendo nati all'estero, seguono un percorso di formazione scolastica decennale nel nostro Paese, la presente proposta di legge amplia le possibilità di ottenimento della cittadinanza per concessione, intervenendo sui requisiti attualmente previsti dall'articolo 9 della legge n. 91 del 1992.

In particolare, la proposta di legge aggiunge una nuova lettera, la *f-bis*), al comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 91 del 1992, che disciplina, per l'appunto, le modalità di acquisto della cittadinanza per concessione. La nuova lettera *f-bis*) specifica che non si applichi quanto previsto dal punto 1 del decreto del Ministro dell'interno del 22 novembre 1994, che prevede la presentazione di dichiarazioni di natura fiscale, per la concessione della cittadinanza agli stranieri che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, residenti in Italia da almeno dieci anni, che hanno frequentato regolarmente nel territorio nazionale, per almeno dieci anni, la scuola primaria e secondaria, con la conclusione positiva del primo ciclo d'istruzione e l'assolvimento dell'obbligo scolastico. In questo modo si valorizza il percorso di formazione scolastica come strumento di integrazione e mezzo per l'acquisto consapevole della cittadinanza italiana.

Eliminando per i giovani stranieri nati all'estero, che portano a termine con successo un percorso scolastico decennale in Italia, l'obbligo di presentazione di dichiarazioni di natura fiscale come condizione per l'ottenimento della cittadinanza per concessione al compimento della maggiore età, si evita, infatti, un adempimento burocratico che può rallentare l'*iter* per l'acquisto della cittadinanza, premiando la volontà di integrarsi nella comunità nazionale e di accoglierne la cultura e i valori fondanti.

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi del citato articolo 9 il requisito reddituale non è previsto per l'ottenimento della cittadinanza per i giovani stranieri nati in Italia; coerentemente con questo principio, dunque, ci si propone di allineare le discipline dei giovani stranieri che frequentano un percorso scolastico decennale sul territorio nazionale, indipendentemente dal fatto di essere o meno nati in Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis*) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, vi risiede legalmente da almeno dieci anni e ha frequentato regolarmente nel territorio nazionale per almeno dieci anni la scuola primaria e secondaria, con la conclusione positiva del primo ciclo d'istruzione e l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Per la concessione della cittadinanza allo straniero di cui al precedente periodo non è richiesta la dimostrazione del possesso di requisiti reddituali minimi ».



19PDL0137790